

# Adeguatezza del salario: le indicazioni dei giudici

## Contenzioso

La Cassazione richiama la direttiva Ue 2041 del 19 ottobre 2022

La retribuzione deve garantire una vita non solo non povera ma dignitosa

Pagina a cura di Davide Boffi

La retribuzione minima stabilita da un contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative può bastare a garantire il rispetto del principio di sufficienza e proporzionalità dettato dall'articolo 36 della Costituzione? Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la risposta è: non necessariamente.

Con alcune importanti sentenze, infatti, la Corte di cassazione ha stabilito che anche in presenza di un accordo collettivo, spetta in ogni caso al giudice il potere di valutare la congruità del salario minimo stabilito dalle parti sociali, mediante una verifica costituzionalmente orientata di tale misura.

### La norma costituzionale

Il punto da cui parte l'orientamento della Corte risiede nella corretta lettura dell'articolo 36 della Costituzione, in virtù del quale ciascun lavoratore ha diritto

a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Secondo la Corte (sentenze 27711 e 27769 del 2 ottobre 2023) la norma costituzionale pone in evidenza due distinti diritti che tuttavia, nella concreta determinazione della retribuzione, si integrano a vicenda:

- da un lato il diritto a una retribuzione «proporzionata» ossia tale da garantire al lavoratore una ragionevole commisurazione tra quantità e qualità del lavoro svolto e misura del corrispettivo;
- dall'altro lato il diritto a una retribuzione «sufficiente» ossia in grado di essere non inferiore agli standard minimi necessari per vivere in un determinato momento storico e nelle concrete condizioni di vita esistenti, tali da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un ragionevole livello di dignità e di libertà nel contesto sociale.

La valutazione che il giudice è chiamato a svolgere in merito alla congruità del salario minimo è dunque una valutazione fluida, dipendente dal contesto economico in evoluzione e non cristallizzata in parametri intangibili.

Sotto quest'ultimo profilo appare interessante il nuovo spunto della Corte (sentenze 28320, 28321, 28323 del 10 ottobre 2023) che illustra come ai fini della determinazione della retribuzione minima, non occorra solo considerare il valore di soglia di povertà assoluta (calcolato annualmente dall'Istat in ragione di un paniere di beni e servizi essenziali

per il sostentamento) ma sia necessario dare reale vigore ai concetti di sufficienza e proporzionalità, nell'ottica di garantire al lavoratore una vita non solo non povera, ma anche dignitosa.

In questo senso la Corte fa espresso riferimento alla recente direttiva Ue sui salari adeguati (n. 2022/2041) che sprona gli Stati membri a dotarsi di legislazioni nazionali orientate a garantire non solo il soddisfacimento di meri bisogni essenziali (quali cibo, alloggio, e così via) ma anche la legittima partecipazione ad attività culturali, educative e sociali.

### I parametri

La direttiva Ue suggerisce alcuni parametri per un corretto adeguamento del salario minimo, che rispondano a criteri internazionali comunemente adottati, come ad esempio la valutazione del potere d'acquisto dei salari rispetto al costo della vita o la verifica del livello generale dei salari e la loro distribuzione.

Si assiste dunque a un nuovo approdo della giurisprudenza che sinora si era focalizzata (soprattutto nelle corti di merito) a individuare parametri di determinazione del salario minimo, rinvenendoli variabilmente nel citato indice Istat di povertà o nell'importo della Naspi, o ancora (in tempi più recenti) nell'importo del reddito di cittadinanza. Tutti parametri che per la Corte di cassazione potrebbero al più costituire un limite invalicabile per la soglia minima di retribuzione, ma che non riflettono appieno il dettato costituzionale di dignità e li-

## Le sentenze

### Il giudice può discostarsi dal Contratto collettivo

Il giudice deve fare riferimento innanzitutto alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può tuttavia motivatamente discostarsi, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'articolo 36 della Costituzione. Per la determinazione del giusto salario minimo il giudice può usare come parametro la retribuzione stabilita in altri contratti collettivi di settori affini e può fare altresì riferimento a indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla direttiva Ue 2022/2041 del 19 ottobre 2022. Cassazione civile, sez. lavoro, 2 ottobre 2023 n. 27711 e n. 27769

### L'articolo 36 della Costituzione fissa principi per tutti

Restringere la portata precettiva dell'articolo 36 della Costituzione ai soli rapporti di lavoro non tutelati da contratto collettivo è un'interpretazione non condivisibile, perché non giustificata dal dato normativo. Anzi, la verifica del giudice si impone proprio qualora risulti che il trattamento economico previsto dalle parti sociali nel

contratto collettivo non risponda ai principi di dignità e libertà connessi alla definizione di retribuzione proporzionata e sufficiente data dalla Costituzione. Cassazione civile, sez. lavoro, 10 ottobre 2023 n. 28320, 28321, 28323

### Per il salario del Ccnl l'adeguatezza è presunta

Nel rapporto di lavoro la retribuzione prevista dal Ccnl acquista un valore di mera «presunzione di adeguatezza» ai principi di proporzionalità e sufficienza. Ne consegue che ai fini dell'accertamento da parte del giudice dell'adeguatezza di una determinata retribuzione non può farsi riferimento solo al Ccnl, in quanto l'eventuale inadeguatezza del salario minimo può essere accertata solo attraverso i criteri stabiliti dall'articolo 36 della Costituzione, che è esterno rispetto al contratto. Tribunale di Catania, sez. lavoro, 21 luglio 2023

### Vanno considerati anche parametri esterni

L'ampliamento del panorama dei possibili indici da utilizzare per verificare l'adeguatezza della retribuzione rispetto all'articolo 36 della Costituzione include, in primo luogo, l'analisi della retribuzione prevista per

mansioni analoghe da altri Ccnl, e, in seconda battuta, il confronto con altri parametri esterni, tra cui il tasso di soglia di povertà assoluta Istat nonché il reddito di cittadinanza, che rappresenta un valore monetario scelto dal legislatore con la chiara intenzione di stabilire il discrimine tra reddito sufficiente e insufficiente per le esigenze fondamentali della vita. Tribunale di Bari, sezione lavoro, 13 ottobre 2023

### Prudenza del giudice

**quando il salario è nel Ccnl**  
Ove la retribuzione prevista nel contratto di lavoro risulti inferiore alla soglia minima di sufficienza in base all'articolo 36 della Costituzione, il giudice adegua la retribuzione secondo i criteri costituzionalmente garantiti, con valutazione discrezionale. Ove però la retribuzione sia prevista da un contratto collettivo, il giudice è tenuto a usare tale discrezionalità con la massima prudenza, cura e attenzione e comunque con adeguata motivazione, giacché difficilmente è in grado di apprezzare le esigenze economiche, politiche e sindacali sottese all'intero assetto degli interessi concordato dalle parti sociali nel confronto che porta alla stipulazione del contratto collettivo. Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, 21 febbraio 2023

bertà e non favoriscono l'inclusione sociale.

Sebbene sia chiaro l'invito della Suprema Corte (ripreso in modo cristallino dal Tribunale del Lavoro di Milano con sentenza del 21 febbraio 2023) a valutare con prudenza eventuali scostamenti dalla contrattazione collettiva, è evi-

dente che queste sentenze, che si inseriscono nel già acceso dibattito sul salario minimo, rischiano di creare ancor più indeterminatezza, passando dalla certezza delle disposizioni dei contratti collettivi a un rischio di eccessiva discrezionalità nelle aule di tribunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'indice Istat di povertà o la Naspi possono offrire un parametro limitato alla soglia minima**